



COMUNE DI SALÒ

PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 86
Data di registrazione 23/05/2022

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA
CONTRO L'INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO
(TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA)**

SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il quale definisce la lotta contro la processionaria del pino obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che, con l'avvenuta stagione primaverile e le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, sono pervenute molteplici segnalazioni da parte di cittadini circa la diffusione di tale insetto nel territorio comunale;

ACCERTATO che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e sugli animali che frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie;

RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

RAVVISATO che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

DATO ATTO che:

- l'insetto sverna allo stadio di larva all'interno del nido che viene intessuto sui rami dei pini ed in primavera (tra la fine di febbraio e gli inizi di aprile, al variare delle condizioni climatiche) scende dagli alberi in fila indiana (da qui il termine processionaria) per interrarsi nel terreno dove si incrisalida e da dove sfarfallerà (nello stesso anno o in anni successivi) l'adulto della nuova generazione;
- la massima efficacia nella lotta a questo insetto la si ottiene mediante trattamenti effettuati a fine estate sulle larve giovani che non hanno ancora i peli urticanti;
- che tali interventi vanno eseguiti indicativamente tra la fine di agosto e la prima decade di ottobre (a seconda dell'andamento stagionale) con bioinsetticidi a base di *Bacillus thuringiensis*;
- che questo metodo di lotta prevede che le giovani larve si alimentino con gli aghi trattati, per cui è consigliabile effettuare i trattamenti in giornate non troppo fredde e comunque lontane dalle piogge;
- qualora l'intervento di trattamento con bioinsetticidi non sia stato tempestivo e ci si accorga dell'infestazione dell'insetto dalla presenza di nidi invernali, si può intervenire mediante rimozione meccanica dei nidi larvali, provvedendo alla loro distruzione; in questo caso bisogna operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve o fare eseguire l'intervento da personale specializzato;
- questi interventi vanno effettuati quando le larve sono all'interno del nido nei periodi più freddi della stagione invernale, evitando quindi le ore più calde delle giornate di sole quando le larve si possono spostare per alimentarsi degli aghi della pianta ospite;

VISTO

- il D.M. del 30/10/2007 e la nota della Regione Lombardia del 28/04/2011;
- il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;
- il D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

ORDINA

Ai proprietari, a qualunque titolo, di piante presenti nel territorio comunale colpite dalla processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) di:

AVVERTE

1. Effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia in particolare Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*);
2. Provvedere, a propria cura e spesa, ad effettuare tutti gli interventi necessari alla disinfestazione dell'insetto (consistenti nel trattamento con prodotti bioinsetticidi a fine estate), e comunque, secondo tempi di intervento in grado di evitare l'apertura del nido e la processione dell'insetto nel periodo primaverile (da fine febbraio ad inizio aprile in base all'andamento stagionale);
3. Qualora tali trattamenti non siano stati tempestivi e si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate;
4. Garantire nella fase di trasporto ed avvio a smaltimento del materiale vegetale risultante dall'intervento di abbattimento della pianta, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, effettuando tutti i trattamenti preliminari affinché il trasporto ed il successivo smaltimento del materiale vegetale infestato eviti il diffondersi dell'insetto. Fatto altresì ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nella stazione ecologica comunale;
5. Si suggerisce la lettura della pubblicazione da parte della regione Lombardia allegato a tale ordinanza. Allegato: Interventi fitoiatrici contro la processionaria del pino
6. che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico della proprietà sopra meglio generalizzato, che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;

DA MANDATO

Ai settori competenti, Comando di Polizia locale, di vigilare sull'ottemperanza della presente ordinanza, ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza con emissione della relativa sanzione;

DISPONE

Della presente ordinanza venga data massima divulgazione mediante pubblicazione all'albo pretorio, nonché mediante diffusione tramite gli organi di stampa locali;

DISPONE INOLTRE CHE

venga data comunicazione della presente ordinanza a:

- Corpo Forestale dello Stato con sede in Salò via S.Jago;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Salò;
- Comando VV.FF. con sede in Salò via Turrini.
- ATS di Brescia

INFORMA

- Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa di 100 euro e di 300 euro in caso di recidiva;
- Qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano al tempestivo intervento, si provvederà d'ufficio ad intervenire con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi
- Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06/12/1971 n° 1034) oppure, in via alterna, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).

Sindaco
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA